



PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA
CATANIA



DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA

Seminario di studi

**L'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: LO STATO
DELL'ARTE**

*Attualità e modelli di analisi del fenomeno
La realtà nella Sicilia Sud – Orientale
- La provincia di Catania –*

Siracusa, 16.7.2004

Relazione del dr Francesco Puleio

*La mafia è una associazione per delinquere, con
fini di illecito arricchimento per i propri associati, che
si pone come intermediazione parassitaria e imposta
con mezzi di violenza tra la proprietà ed il lavoro, tra
la produzione ed il consumo, tra il cittadino e lo Stato.*

LEONARDO SCIASCIA

**L'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: LO STATO
DELL'ARTE**

*Attualità e modelli di analisi del fenomeno
La realtà nella Sicilia Sud – Orientale
- La provincia di Catania –*

§1. Premessa. La città ed il controllo del territorio

Costituisce patrimonio di conoscenza ormai diffuso in quanti si occupano delle indagini, dei dibattimenti e, più in generale, del contrasto alle manifestazioni di criminalità organizzata nel territorio di Catania, la nozione secondo cui la città è caratterizzata dalla **contestuale presenza** di una **famiglia** appartenente a "Cosa Nostra" e di **diversi gruppi criminali autonomi**, aventi analoghe caratteristiche mafiose. Sono altresì presenti nel territorio della provincia di Catania **due altre famiglie** storicamente appartenenti a *Cosa Nostra*: il clan **CONTI** a Ramacca e, strategicamente molto più significativo, il clan **LA ROCCA** a Caltagirone, sui quali vedi *infra*. Gruppi criminali organizzati sono poi presenti nel territorio della provincia con diffusione quasi capillare.

Nel tempo alleati o in contrasto con la famiglia **SANTAPAOLA**, pur non essendo riconosciuti da *Cosa Nostra*, questi sodalizi operano seguendo le stesse metodiche delle associazioni criminali di stampo mafioso e come tali in buona sostanza possono considerarsi: loro caratteristica è quella di esercitare un **controllo capillare** sulle **attività illecite più remunerative**, il traffico della droga, l'estorsione e l'usura su tutte le altre.

Tale situazione ha determinato storicamente **due fondamentali risultati**: in primo luogo che il **territorio**, contrariamente a quanto emerso in altre esperienze giudiziarie, **non** è controllato in maniera assoluta dalla frangia criminale riconducibile a "Cosa Nostra"; in secondo luogo e per conseguenza, che **frequente** è il verificarsi di cruenta **faide**, vere e proprie guerre di mafia le quali, con periodicità ciclicamente ineluttabile, attengono alle consorterie, variamente tra loro articolate ed aggregate, ovvero contrapposte, nella gestione del territorio e nella spartizione degli affari, leciti ed illeciti, su di esso insistenti.

Una premessa va posta, in termini di certezza: i soggetti di cui ci accingiamo a discorrere sono coloro ai quali vanno in larga parte imputate alcune delle manifestazioni (non le più gravi, né le più insidiose, per la verità, ma certamente le più eclatanti) del generale degrado che investe la dolente realtà delle nostre latitudini ed i cui effetti stentiamo ancora oggi a metabolizzare e superare.

§2. Le caratteristiche dei maggiori gruppi criminali

Quanto agli elementi caratterizzanti i vari sodalizi, può rilevarsi come il **gruppo criminale** riconducibile a **Cosa Nostra** sia stato (almeno sinora) ontologicamente caratterizzato, all'interno, da una più ristretta e **selezionata composizione**, una più salda compartimentazione ed una **gestione verticistica del potere**; all'esterno, da una **maggiore capacità penetrativa** nei confronti di **ambienti imprenditoriali, politici e sinanco istituzionali**. A mero titolo d'esempio, va qui ricordato che il clan **SANTAPAOLA** si è reso responsabile di episodi delittuosi in pregiudizio di soggetti appartenenti alla società civile od alle istituzioni: si pensi all'omicidio del giornalista Giuseppe Fava o del funzionario di polizia Giovanni Lizio. Al clan **LAUDANI**, alleato di **SANTAPAOLA**, è ascrivibile l'attentato alla caserma dei carabinieri di Gravina e l'assassinio dell'avvocato Serafino Famà.

Gli **altri sodalizi** si sono invece caratterizzati per la variegata composizione in **nutrite "squadre"**, **autonomamente organizzate** ed operanti anche in altre regioni del territorio nazionale (Vanno qui, tra gli altri, solo incidentalmente ricordati il clan dei cd. **CURSOTI milanesi**, capeggiati da **MIANO Luigi**, inteso *Jimmy*, che è stato per anni al centro di complesse vicende criminali che hanno dato origine al cd. processo dell'*autoparco* di Milano e nelle quali erano coinvolti agguerriti gruppi mafiosi attivi in Calabria, a Milano ed a Firenze; le **propaggini** dei clan **CURSOTI, CAPPELLO e MAZZEI**, che intrattenevano, ciascuno per proprio conto, a Torino ed in altre parti del territorio della Repubblica, saldi e radicati legami con trafficanti internazionali di armi e di sostanze stupefacenti.), per il rapido avvicendamento dei personaggi posti al suo vertice, nonché per il dinamico sistema delle alleanze, estremamente ondivaghe e fluttuanti quasi, che hanno portato i clan a schierarsi, scambievolmente, talora in contrapposizione, talora a fianco l'uno dell'altro.

Cominciamo quindi col dire che i **gruppi criminali catanesi** si formano e si radicano nel tessuto urbano della città, come pure si radicalizzano nei fenomeni degenerativi esteriori di **reciproco contrasto** e contrapposizione, anche violenta e sanguinosa, intorno all'**inizio** degli **anni '70**. In quel periodo i gruppi riconducibili a *Cosa Nostra* e le altre espressioni di criminalità organizzata catanese si compattano ed iniziano quella **spartizione del territorio** che permane tuttora. Si tratta di una fase di estrema delicatezza, non soltanto per le vicende criminali, ma per tutta la storia di questa città: è il momento in cui il numero dei delitti, avvenuti nel capoluogo e nella provincia, si impenna; in cui avvengono le **prime guerre di mafia** vere e proprie; in cui comincia quella spirale, che ha toccato il proprio **massimo storico** nella **metà** degli **anni '90**, nel corso dei quali nella provincia di Catania si contano un numero medio di cento-centoventi morti ammazzati per anno, in una spirale che sembrava allora inarrestata e inarrestabile, di degrado civile e di corrispondente *escalation* delinquenziale.

Gli anni che vanno **dal '75** a quelli immediatamente successivi, sono proprio quelli che vedono il consolidarsi ed il **prevalere**, all'interno della famiglia mafiosa di *Cosa Nostra* di Catania, di **SANTAPAOLA Benedetto**. La sua ascesa determina la **dissociazione** della fazione dapprima legata a **FERLITO Alfio** e poi, dopo la sua morte – avvenuta nel noto agguato alla circonvallazione di Palermo del 16.6.1982 – guidata da **PILLERA Salvatore**, inteso *Turi cachiti*. Da tale nucleo si distaccano poi negli anni, per scissioni interne, quasi per partenogenesi (NB: sempre sanguinose, legate a contrasti per spartizioni di illeciti profitti ovvero per il conseguimento della *leadership* criminale), via via gli altri sodalizi, tra loro e con i **SANTAPAOIANI** variamente alleati ovvero in contrasto: ricordiamo il gruppo di **PILLERA**, poi guidato da **CAPPELLO Salvatore**; quello dei **CURSOTI** di **GAROZZO Giuseppe**, inteso *'u maritatu*, passato a **MAZZEI Santo**, inteso *'u carcagnuso*, poi *combinato* uomo d'onore nel 1992; dei **MALPASSOTI** di **PULVIRENTI Giuseppe**, (inteso *'u malpassotu*); dei **LAUDANI** (intesi *Mussi di ficurinia*); degli **SCIUTO** (intesi *Tigna*) di **SCIUTO Biagio** e poi di **FERONE Giuseppe** (inteso *cammisedda*); della **SAVASTA** di **PUGLISI Antonino** (inteso *'a savasta*).

Sullo sfondo di tali sanguinose contrapposizioni, appare costante il proponimento del clan **SANTAPAOLA** di proiettare i propri interessi in **tutto** il territorio della **Sicilia orientale**, promuovendo **alleanze** con altre organizzazioni criminali operative specialmente al di fuori del capoluogo (**PULVIRENTI, LAUDANI, NARDO**, ecc.), favorendo i **dissidi** tra le **altre consorterie** in conflitto (**CURSOTI, CAPPELLO**), al fine strategico di fiaccarne le potenzialità e di perseguire una politica di espansione nella gestione delle attività illecite ed un più generale disegno di egemonia criminale.

§3. Sintesi delle principali vicende giudiziarie

Storicizzando e sintetizzando al massimo le vicende giudiziarie (fra gli altri, i vari processi *Pegaso, Orsa Maggiore, Ariete, Tetris, Fico d'India, Titanic, Orione*) che hanno nel corso degli ultimi anni interessato i vari gruppi, ricordiamo sommariamente che, **dopo il conflitto interno** a *Cosa Nostra* tra **SANTAPAOLA Benedetto** e **FERLITO Alfio** e la morte di questi nella strage della circonvallazione di

Palermo del giugno 1982, i soggetti già vicini a FERLITO confluirono nel gruppo guidato da **PILLERA Salvatore**, costituito in seguito al distacco di questi da *COSA NOSTRA*, ormai saldamente guidata da Benedetto **SANTAPAOLA**. Nel conflitto con **SANTAPAOLA**, a fianco di **PILLERA** si schierarono altri gruppi criminali, quali gli **SCIUTO**, detti “*tigna*”, i **LAUDANI**, detti “*mussi di ficurinia*”, il gruppo di **PUGLISI Antonino**, detto “*a Savasta*”. A parte stavano i **CURSOTI**, in città, ed i **MALPASSOTI** di **PULVIRENTI Giuseppe**, nella zona nord della provincia.

Alla fine degli anni '80, è il clan dei **CURSOTI** ad essere dilaniato da una **violenta faida**, che vede contrapposti da un lato i **catanesi**, guidati da **GAROZZO Giuseppe** e da **MAZZEI Santo**, e dall'altro i **milanesi**, facenti capo a **MIANO Luigi**, inteso *Jimmy*. Nello scontro **MAZZEI** venne **sostenuto**, sia pure in modo occulto, dalla famiglia **SANTAPAOLA**, mentre i **CURSOTI milanesi** furono appoggiati dal clan **CAPPELLO**.

Qualche anno dopo, in seguito all'omicidio di **PANDETTA Salvatore**, detto “*u ballarino*”, avvenne una **spaccatura** nel clan **PILLERA**, che portò i gruppi **LAUDANI**, **SCIUTO**, **PUGLISI**, quello di **DI MAURO Claudio**, detto “*puntina*”, in **conflitto** con il clan **PILLERA-CAPPELLO**. L'omicidio di **LAUDANI Santo**, ad opera di esponenti del clan **CAPPELLO**, determinerà l'**odio inestinguibile** di questo clan per il gruppo **CAPPELLO**.

Nel frattempo il clan **SANTAPAOLA** si alleò con quello di **PULVIRENTI Giuseppe**, inteso “*u malpassotu*”, che garantendo potenza di fuoco e capacità operativa, oltre che capillare penetrazione nell'hinterland, divenne, sino al 1994 circa, il braccio armato di *Cosa Nostra*.

Negli anni '90, in seguito all'omicidio **LONGO Domenico** (10.10.1992), uomo di **SCIUTO**, voluto da **LAUDANI Gaetano**, e dalla successiva uccisione di questi, ordinata da **SCIUTO** ed eseguita da **FERONE Giuseppe**, si verificò un'ulteriore frattura all'interno dello stesso gruppo, con la **contrapposizione** dei clan **PUGLISI** e **LAUDANI** da una parte e del clan **SCIUTO** dall'altro, appoggiati più o meno segretamente i **primi** dal clan **SANTAPAOLA** ed il **secondo** dal clan **CAPPELLO**.

In questo periodo, per volontà dei **mafiosi palermitani** (L'affiliazione avviene alla presenza, tra gli altri, di **BAGARELLA Leoluca** e di **BRUSCA Giovanni**), **MAZZEI Santo** venne **combinato** quale **uomo d'onore**, transitando con il suo numeroso gruppo sotto l'egida protettiva di *Cosa Nostra*. Seguì quindi l'**alleanza** fra **SANTAPAOLA** e **LAUDANI**, che rilevarono la funzione del clan del **MALPASSOTO**. Dopo il pentimento di **PULVIRENTI** e la sostanziale dissoluzione di questo clan, gli appartenenti rimasti transiteranno parte con **MAZZEI**, parte con **LAUDANI**.

Nel **1995**, successivamente agli omicidi del figlio e del padre, **FERONE Giuseppe** decise apparentemente di collaborare con la giustizia, continuando invece a delinquere, commettendo tra l'altro l'**omicidio** di **MINNITI Grazia**, moglie di **SANTAPAOLA Benedetto**, e della figlia di **PUGLISI Antonino**. Catania è lacerata da una scia di sangue che appare senza fine: in risposta all'omicidio di **LAUDANI Gaetano**, il clan **LAUDANI** si propone di **eliminare** tutti i soggetti vicini a **FERONE**; inoltre (appoggiato dal clan **MAZZEI**, legato a **SANTAPAOLA**) rispolvera i **rancori** (mai sopiti) nei confronti del clan **CAPPELLO**, dando nuovamente la caccia ai componenti di quel clan: la **mattanza** si protrae sino al **1997**, quando, con la decisione di collaborare di **GIUFFRIDA Alfio**, **reggente** di **LAUDANI**, e di altri appartenenti al sodalizio, può aver luogo la risposta giudiziaria, che porterà, con gli arresti e le condanne seguite al **processo cd. Fico d'india**, all'attenuazione delle forme di conflittualità più esasperata.

Subito dopo si verifica il **conflitto interno a Cosa Nostra**, che si ripercuote su tutti gli equilibri criminali catanesi: la fazione di **MAZZEI**, legata all'ala cd. *oltranzista* dei **Corleonesi di Vito VITALE**, si schiera **contro** il gruppo storico di **SANTAPAOLA**, legato a **PROVENZANO**; lo scontro che ne segue, costellato di tradimenti e gravissimi episodi delittuosi, si risolve (senza comporsi) in un **nuovo equilibrio** tra le fazioni, ormai di fatto separate, che fanno propria la cd. **strategia dell'inabissamento** o della **mimetizzazione**. Gli accadimenti da ultimo riassunti sono al centro del **processo cd. Orione**, riguardante, tra l'altro, gli omicidi Vinciguerra e Riela.

Incidentalmente, non è vano ricordare qui la spiegazione fornita nel corso di un processo, molti anni or sono ormai, da un **vecchio capo** del clan dei **CURSOTI**, **SCARAVILLI Salvatore**, sulle reali **motivazioni** di queste ricorrenti **carneficine** “*Una volta, quando ero bambino, credevo a quello che mi dicevano, che le guerre succedevano perché avevano ucciso a quello, perché avevano ucciso a quell'altro: ora ho capito che le guerre succedono sempre per motivi di soldi*”. Eccidi e stragi avvengono quindi sempre e comunque per ragioni di natura economica, cioè connesse alla gestione e al monopolio delle attività illecite, particolarmente, ma anche lecite, che ai gruppi fanno capo.

§4. La situazione attuale

§4.1. In generale

Queste, secondo i dati in possesso della DDA di Catania, le composizioni e le consistenze numeriche dei principali gruppi criminali della provincia:

| COSCHE | AFFILIATI |
|----------------------------------|-----------|
| SANTAPAOLA - Catania | 350 |
| LAUDANI - nord provincia Catania | 300 |
| MAZZEI – Catania | 250 |
| CAPPELLO – Catania | 200 |
| LA ROCCA – Caltagirone | 150 |
| PILLERA – Catania | 100 |
| CONTI – Ramacca | 50 |

Pur non mancando isolati sviluppi di focolai di conflittualità locale (Nei **primi mesi del 2004** si sono verificati in provincia di Catania **12 omicidi**, sei dei quali indicati come dovuti alla criminalità organizzata, a fronte di **24** - di cui sette per crimine organizzato - nel **2003** e **11** - di cui sei per crimine organizzato - nel **2002**), prevalentemente interni ai clan e dovuti quindi a **rendimenti di conti** od a **lotte di successione**, il momento attuale non registra conclamati episodi di contrapposizione frontale tra i clan. Dalle indagini svolte emerge un **tentativo** di ricompattamento di *Cosa Nostra* e di **generale pacificazione**, teso alla eliminazione della conflittualità interna ed al ripristino delle gerarchie, massimizzando così il rendimento economico (derivante dal traffico della droga, dalle estorsioni, delle interferenze illecite negli appalti) di una struttura criminale compatta se non unitaria, e dunque maggiormente dominante.

L'attività giudiziaria ha messo in luce l'esistenza di una forte volontà dei vari gruppi criminali di compattarsi al di fuori da tendenze egemoniche dei singoli, con **tendenza alla non belligeranza**. Le cosche preferiscono evitare risposte istituzionali forti, che risultino di disturbo per la realizzazione dei programmi di penetrazione nel tessuto economico e finanziario. In tal senso, è stato accertato come la **conflittualità fra clan rivali** è stata **sacrificata** in nome della **pacifica spartizione degli appalti**. La criminalità organizzata, cioè, cercherebbe di interferire nell'aggiudicazione di pubblici appalti con metodi non platealmente intimidatori, ma sempre più spesso subdoli, ricorrendo a cordate d'impresе compiacenti, concordando ribassi irrisori ed acquisendo forniture di beni e/o servizi

L'attività d'indagine (**cd. operazione Obelisco**) ha consentito di scoprire il meccanismo di **controllo delle offerte** e della **manipolazione** della fase dell'**aggiudicazione** di gara pubbliche di appalto. Si tratta di un fenomeno molto esteso in Sicilia, che non riguarderebbe soltanto Catania. Il **c.d. metodo Siino**, diffuso negli **anni '80** (secondo quanto rivelato dal collaboratore di giustizia), con il quale la **spartizione degli appalti tra le cosche** veniva stabilita a tavolino con la **complicità dei politici**, in questi anni sarebbe stato soppiantato da un sistema di **controllo molto più sofisticato** ed articolato. Gli **imprenditori coinvolti**, per garantirsi l'aggiudicazione di un appalto, al fine di manipolare la gara non ricorrerebbero più alla concussione, bensì ad una **turnazione accordata tra imprese con una sola offerta al minimo ribasso**.

La sostanziale collaborazione tra tutte le organizzazioni di tipo mafioso e, in particolar modo, tra i gruppi facenti riferimento a *Cosa Nostra*, non impedisce tuttavia uno **strisciante confronto**, nella *famiglia* di Catania, tra la componente facente capo al latitante PROVENZANO Bernardo (riconducibile a **SANTAPAOLA**) ed una crescente area di dissenso, a prevalente matrice corleonese (riconducibile, nell'area etnea, ai **MAZZEI** ed ai **LA ROCCA** di Caltagirone).

§4.2. Il clan **SANTAPAOLA**

I più recenti assetti criminali del clan **SANTAPAOLA** registrerebbero una più **rigida "compartimentazione"** delle "squadre", in genere con competenza di **quartiere** e di **rione** (in città) o di **paese** (in provincia).

Ciascuna squadra, autonoma sul piano operativo, contribuirebbe con il versamento di somme di **denaro** da destinare alla “**famiglia**”.

In questo scenario, membri della famiglia SANTAPAOLA sarebbero alla **ricerca di nuove alleanze** per rafforzarsi, non escludendo, in ultima analisi, l’incorporazione in altri gruppi criminali più forti. In tale ottica, con la numerosa famiglia **LAUDANI**, presente specialmente nei paesi della cintura settentrionale del capoluogo, già sarebbe intervenuta una **saldatura operativa** (mentre alcune frange della famiglia **LAUDANI** presenti nel capoluogo sarebbero confluite nella famiglia **MAZZEI**, stringendo un accordo di alleanza finalizzato al controllo di attività illecite altamente redditizie: fra queste, si segnala la cogestione del mercato ittico).

Attualmente, i componenti della decapitata famiglia SANTAPAOLA, persi autorevoli punti di aggregazione, sarebbero costituiti da elementi assoldati senza alcun criterio selettivo. Ruoli di comando sarebbero stati conferiti a soggetti non sempre all’altezza. La famiglia SANTAPAOLA e le altre consorterie delinquenziali etnee, infatti, attingerebbero facili arruolamenti pescando dai degradati quartieri periferici del capoluogo, focolai di malessere sociale e serbatoi di giovani criminali, circostanza che ha prodotto un significativo **abbattimento qualitativo dei personaggi di spicco**.

§4.3. Il clan **MAZZEI**

I gruppi criminali riconducibili a **MAZZEI** al momento si stanno rendendo artefici di un attivo dinamismo che li sta impegnando a **rimodulare** gli assetti delle **locali strutture criminali**, accogliendo tra le loro file ampie frange di appartenenti ad altri sodalizi: così rafforzato dalle nuove affiliazioni, il clan **MAZZEI** costituisce in questo momento il **gruppo di maggiore pericolosità criminale**, avendo soltanto per il momento accantonato l’originario progetto di dare origine in Catania ad una nuova struttura mafiosa imponendo violentemente la sua volontà.

Emerge pertanto un **rafforzamento dei Carcagnusi**, sia “militare”, sia “economico”. La posizione di forza dei **MAZZEI** andrebbe in controtendenza rispetto a quanto viene segnalato in altre parti della Sicilia, ove **PROVENZANO** sarebbe riuscito ad imporre capifamiglia di provata fedeltà; pertanto, **Catania** rappresenterebbe un’**anomalia** nel panorama generale, considerata la supremazia dei **MAZZEI** sul piano qualitativo delle risorse a disposizione. Il **rapporto** che intercorre tra i **MAZZEI** e le **altre** minori espressioni aggregative criminali catanesi, ancorché non di appartenenza organica, appare avere connotazioni di **sottomissione** da parte delle seconde, che sarebbero in cerca di protezione, in chiave di rafforzamento della forza intimidatoria di cui sono portatrici, dirottando una parte dei loro proventi illeciti in favore di Cosa Nostra, in ossequio all’accettata annessione di fatto.

§5. La grande divisione

Al termine di un lungo periodo, caratterizzato da vivaci e complesse dinamiche criminali, determinate da aspri contrasti, mutevoli alleanze ed equilibri provvisori, i **gruppi criminali etnei** si sarebbero oggi coagulati in **ampie strutture eterogenee** attorno alle nicchie autentiche famiglie mafiose, formando una sorta di **cartello di cosche**, nell’ambito del quale la **supremazia degli uomini d’onore** risulta **funzionale** per l’**infiltrazione** nella locale **economia legale**. Pertanto, gli assetti criminali, attualmente, sarebbero garantiti da **due schieramenti** compositi, sintesi di un sostanziale equilibrio, di alleanze militari e di comuni interessi economici:

- da un lato, i gruppi **MAZZEI**, **SCIUTO** (intesi “Tigna”), **DI MAURO** (“Puntina”), nonché **parte** dei gruppi **PULVIRENTI**, **CAPPELLO-PILLERA** e dei **CURSOTI**;
- dall’altro, le famiglie **SANTAPAOLA**, **LAUDANI**, il clan **SCIUTO** (inteso “Coscia”) di Acireale, nonché la parte rimanente dei gruppi **PULVIRENTI**, **CAPPELLO - PILLERA** e dei **CURSOTI**.

I gruppi criminali in cui si compongono le due formazioni godrebbero di una **notevole autonomia** ed opererebbero in **promiscuità territoriale**, perseguendo le stesse tipologie di reato (estorsioni, traffico di stupefacenti, rapine, soprattutto al Nord Italia, usura), i cui proventi assicurano il sostentamento per gli affiliati in libertà ed *in vinculis*, nonché l’assistenza legale; soprattutto in ambito estorsivo, preferiscono non intralciarsi né sovrapporsi, preferendo spartire tra gli interessati l’eventuale provento criminoso.

Il fenomeno mafioso continua così, pur nel mutamento delle forme di manifestazione, che hanno comportato l’abbandono di quegli aspetti che lo rendevano maggiormente visibile ed appariscente, ad essere una presenza radicata e pericolosa. Nel territorio di **Catania** sono avvenute trasformazioni organiche e **mutamenti culturali radicali**, a causa dello smarrimento della stessa identità dell’organizzazione, abituata a seguire ed a far rispettare regole a tutti gli associati. Infatti, le affiliazioni, i giuramenti, le forme di reclutamento e di presentazione, le vecchie **tradizioni comportamentali** sarebbero state accantonate o addirittura **sconvolte** per una forma di autotutela da futuri rapporti di collaborazione con la giustizia di propri associati che, al momento, rappresentano la principale preoccupazione dei clan.

Si ha inoltre la percezione che il **vertice** di “*Cosa Nostra*” stia abbandonando il controllo del territorio per dedicarsi, con il supporto di consulenti esterni all’organizzazione, alla cura di **cospicue attività illecite a prevalente carattere finanziario con proiezioni internazionali**; le formazioni criminali locali, invece, subirebbero un’involuzione nella struttura e nella gestione di attività illegali, con un ritorno a forme delittuose primordiali;

Si registra così, rispetto al passato, una **flessione** degli episodi di **danneggiamento** (che in genere accompagnano le richieste estorsive), quale possibile indice di conferma che sta prevalendo la linea di **PROVENZANO**, più cauta e prudente.

Peraltro, approfittando anche del momentaneo stato di **debolezza** del clan “*Santapaola*” sul piano militare, non si può escludere che questa situazione di tregua possa rapidamente degenerare nelle violentissime forme di acuta contrapposizione conflittuale, fra clan rivali o interna agli stessi gruppi, che la provincia etnea ha conosciuto nel recente passato.

In tale direzione, un fattore di **destabilizzazione** può essere rappresentato proprio dall’**eccessiva frammentazione di gruppi criminali** che, come detto, sono costretti a raggrupparsi in vaste **federazioni di famiglie**, dando luogo ad alleanze che difficilmente potranno funzionare in una realtà nella quale i travasi tra clan e l’instabilità dei rapporti sono la normalità, nonché dalla mancanza di capi autoritari in quanto i più carismatici sono tutti detenuti.

In questo momento, in particolare non si segnalano nuovi qualificanti rapporti di collaborazione con la giustizia, né si conoscono altre forme importanti di “*dissociazione*” interna

§6. Cenni sugli altri sodalizi criminali

§6.1. Organizzazioni criminali di tipo mafioso riconducibili a “*Cosa Nostra*”

- La famiglia **LA ROCCA**: sodalizio attivo nel **calatino**, ha nell’anziano LA ROCCA Francesco il suo rappresentante assoluto;
- La famiglia **CONTI**: attiva nel Comune di **Ramacca** (CT), è componente storica di *Cosa Nostra*, retta attualmente da CONTI Calogero;
- Il clan **LAUDANI**: l’organizzazione opera nel nord della Provincia, ed in essa sono confluiti, dopo il pentimento di PULVIRENTI Giuseppe inteso “*Malpassotu*”, anche molti appartenenti all’ex clan facente capo a quest’ultimo, pur colpito da una serie di importanti operazioni di polizia, che ne hanno decapitato i vertici succedutisi nel tempo, risulta perfettamente ramificato in tutta la provincia etnea, con interessi anche nella fascia jonica, fino a Giardini Naxos e Taormina.

§6.2. Le altre organizzazioni di tipo mafioso **non** riconducibili a “*Cosa Nostra*”.

- ❖ Clan **CAPPELLO**: ha diramazioni soprattutto nella città di Catania. I numerosi appartenenti starebbero confluendo nel clan “*Carcagnusi*”, dopo aver vinto qualche resistenza interna. La decisione sarebbe stata motivata dalle voci ricorrenti di collaborazione con la giustizia di componenti del clan. I **MAZZEI** avrebbero garantito adeguata “*assistenza*”, nonché il supporto militare alle frange non interessate da eventuali iniziative investigativo - giudiziarie;
- ❖ Clan dei **CURSOTI MILANESI**: fa capo a **MIANO** Luigi. Organizzazione criminale atipica e frastagliata, risulta in forte **decadenza**. Il tentativo di mantenere il controllo nel settore degli stupefacenti ed i legami con le frange del nord Italia sono perennemente minacciati da **contrastanti interni**;
- ❖ Clan dei **Ceusi**: è riconducibile sostanzialmente alla famiglia **PIACENTI**, operante nel quartiere **Pi-canello** di Catania e, verosimilmente, alleato con il gruppo santapaoliano dello stesso quartiere;
- ❖ Clan **SCIUTO** intesi “*Tigna*”: di incerta collocazione, attese le sue passate vicinanze sia al gruppo “*Cappello*”, che a quello “*Laudani*”;
- ❖ Clan **PILLERA**: è riconducibile a PILLERA Salvatore (uomo d’onore, detenuto) presente in piccoli gruppi in svariati quartieri di Catania;
- ❖ Clan **CINTURINO**: ha base nel comune di **Calatabiano**. Costituisce il **braccio operativo** del clan “*Cappello*” nei centri turistici di Taormina e di Giardini Naxos.

§7. Gli interessi economici

In atto, le acquisizioni processuali indicano che la **criminalità organizzata** tende ad esercitare un **controllo sull’economia**, impiegando le ingenti somme di denaro provenienti da attività illecite nel settore imprenditoriale ed intromettendosi nei meccanismi per l’**aggiudicazione** delle gare di **appalto di opere pubbliche**.

In tale ultimo settore, come si accennava in precedenza, una recente indagine condotta dalla procura distrettuale di Catania ha evidenziato gli **anomali** margini di **ribasso** delle offerte ammesse alle gare, oscillanti all'interno di una forbice di pochi decimali e quasi sempre al di sotto dell'1%, quindi con scostamenti impercettibili; ancora, nonostante il rilevante numero di imprese partecipanti ad alcune gare, non sono mai stati riscontrati ribassi uguali. Infatti, nelle gare vengono sovente avanzate centinaia di offerte che si differenziano, le une dalle altre, per poche cifre decimali. Le evidenti distorsioni del mercato con **violazione** del principio di **concorrenza**, appaiono gravemente insidiose per la libertà di iniziativa economica.

E' quindi palese come il settore venga direttamente o indirettamente controllato da "*Cosa Nostra*" che avvantaggia determinate imprese le quali, per sfuggire ai controlli delle Autorità amministrative, inseriscono come soci dei **prestanome**. Ne deriva che, in mancanza di elementi di fatto che possano provare infiltrazioni mafiose non raramente ipotizzate, queste **imprese** ottengono la **certificazione antimafia** e risultano quindi aggredibili solo a seguito di complesse attività di polizia giudiziaria.

E' stata, inoltre, nitidamente delineata l'esistenza di una **complessa organizzazione criminale**, stabilmente radicata nel territorio della **provincia di Catania**, e con organici collegamenti in altre province, avente come esclusivo campo di attività il **controllo** sistematico del settore dei **pubblici appalti**.

La specificità delle organizzazioni oggetto di indagine si evince dalla **duplice veste** dei promotori delle stesse, in pari tempo, **imprenditori** ed **esponenti** di una **organizzazione elitaria** che agisce in autentica **simbiosi** con l'organizzazione criminale "*Cosa nostra*" operante in Catania, mutuandone, stabilmente, la forza di intimidazione, giovandosi, al contempo, della correlata soggezione e avvalendosi, in preminenza, delle alleanze e dei collegamenti di questa con esponenti di "*Cosa nostra*" operanti in altre parti del territorio siciliano per avviare fruttuosi rapporti di collaborazione con costoro e con gli imprenditori locali loro omologhi, finalizzati alla consegna della buste contenenti **richieste di partecipazione a gare di appalto prive** di indicazioni in merito al **ribasso** - premessa indispensabile per controllare le gare e per creare l'apparenza della loro regolarità - ed alla conclusione di **accordi** aventi ad oggetto la ragionata **spartizione** degli **appalti** e dei **sub appalti su base regionale** mediante l'orientamento dell'aggiudicazione ovvero mediante la "cessione" dell'appalto celata attraverso il sistematico ricorso allo strumento, di per sé legale, della costituzione di **società consortili**.

Ogni rapporto simbiotico prevede la **reciproca utilità dei partecipi**. Nel caso in esame "*Cosa nostra*" consente agli **imprenditori** di mutuare dalla stessa la **forza di intimidazione** del vincolo associativo, ricevendone, in cambio, la possibilità di ottenere non solo il "pizzo" (vantaggio che potrebbe conseguire, senza difficoltà, con i metodi tradizionali), ma anche di creare ed alimentare una **rete di contiguità** di varia ampiezza e consistenza, grazie alla quale consegue l'obiettivo di **incrementare l'illecito arricchimento parassitario** che ne rappresenta "lo scopo sociale" e la stessa ragion d'essere.

I soggetti coinvolti hanno la coscienza e la volontà di avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo - derivante dallo stabile collegamento con la "*famiglia*" catanese di *Cosa Nostra* e con le "*famiglie*" operanti in altre province siciliane - per qualunque loro necessità correlata alla vita delle rispettive imprese: per ottenere la consegna delle offerte degli imprenditori che non sono partecipi dell'organizzazione; per disporre delle credenziali necessarie per operare in altre parti del territorio siciliano; per ridurre al silenzio quei soggetti che, inopinatamente, vogliono adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti soggettivi; per ritornare in possesso delle macchine da lavoro per avventura sottratte da piccoli malviventi, ovviamente, ignari che trattasi di imprese protette dalla mafia.

§8. Altri sodalizi criminali

Non è stata accertata la presenza, nel territorio di Catania, di organizzazioni criminali composte da elementi locali interessate alla **tratta di esseri umani**. Non possono escludersi tuttavia contatti tra alcune organizzazioni criminali internazionali, specializzate in tale settore, e referenti locali.

Non risultano legami tra ambienti riconducibili al **terrorismo** ed all'eversione dell'ordine democratico e, in particolare, a movimenti antagonisti contro-culturali con la criminalità organizzata, segnatamente di tipo mafioso. Se, come detto, il territorio è afflitto da un'alta incidenza di fenomeni criminali di tipo mafioso, non si registrano sinora significativi segnali circa la presenza operativa di formazioni a carattere eversivo.

§9. La presenza di cittadini stranieri e le problematiche connesse

La crisi occupazionale rende costantemente **precarie** le **condizioni** di vita degli **immigrati** che, peraltro, sempre più spesso vengono impiegati in **attività illecite** (reati contro il patrimonio, spaccio di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, ecc.).

§9.1. La prostituzione

Per ciò che riguarda il fenomeno della prostituzione, è stato accertato che la città di Catania da anni risulta essere il crocevia per **organizzazioni criminali internazionali** che esercitano su vasta scala lo sfruttamento del meretricio, avvalendosi di **referenti locali**, ben noti agli inquirenti. Si tratta di un mercato ramificato a livello internazionale, atteso che molte delle prostitute che operano nel capoluogo provengono da paesi esteri, si fermano per brevi periodi di tempo in città, per poi rimpatriare o spostarsi in altre città italiane, sostituite da altre ragazze, sempre di nazionalità straniera. Molte ragazze di colore, provenienti soprattutto dalla Nigeria, sono costrette a prostituirsi e, spesso, vengono sfruttate da organizzazioni criminali, anche di tipo mafioso, formate quasi sempre da elementi del loro paese d'origine. Nel territorio si rileva, altresì, la presenza di **molte donne**, prevalentemente **irregolari**, provenienti da paesi extracomunitari, che esercitano il meretricio. Sono state così identificate cittadine extracomunitarie, dedite alla prostituzione, originarie della Colombia, Santo Domingo, Giamaica, Ghana, Nigeria, Guinea, Albania e Paesi dell'est.

§9.2. Il traffico di sostanze stupefacenti

Per quanto concerne il traffico di sostanze stupefacenti, è stata accertata in numerosi processi la prova dell'esistenza di **collegamenti** tra **organizzazioni criminali straniere** (soprattutto albanesi) ed elementi della **criminalità locale**, spesso gravitante in sodalizi organizzati.

§10. Cenni alle difficoltà emerse nei processi

Il quadro criminale sin qui tratteggiato, caratterizzato da endemica criminalità diffusa e feroce, dalla proliferazione dei conflitti interni e delle contrapposizioni frontali tra clan con centinaia di omicidi, ha necessariamente comportato la gestione, nel corso degli ultimi anni, da parte della DDA di Catania, di **centinaia di collaboratori di giustizia**; per conseguenza, il distretto di Corte d'appello è stato sede di celebrazione di numerosi processi di grandi dimensioni (cd. Maxi processi). Cospicue e complesse, dunque, le questioni di diritto, sia sostanziale che processuale, esaminate dalle Corti, spesso con soluzioni innovative ed appropriate e delle quali non può, in questa sede, neppur darsi un'idea approssimativa. Meritano tuttavia di essere sia pure succintamente segnalati, al fine di offrire spunto di riflessione per un processo non metafisico, alcuni dati fattuali.

§10.1. La **contrazione** del fenomeno della **collaborazione con la Giustizia**

Con sempre maggiore inquietudine si assiste, pur permanendo l'elevato livello, sin qui descritto, di incidenza dei fenomeni connessi alla presenza delle organizzazioni mafiose sul territorio, al **diminuire delle scelte di collaborazione con la giustizia**. Costituisce ormai un dato di fatto, del quale occorre prendere atto, prima di tentarne ogni possibile lettura interpretativa, la constatazione che il **fenomeno collaborativo**, esploso negli anni '90 in proporzioni probabilmente esorbitanti, si è ormai **ridimensionato** sotto il profilo **quantitativo** e, quel che desta maggiore apprensione, sotto quello **qualitativo**.

Ciò, si ribadisce, non può non suscitare la comune preoccupazione, in quanto le **dichiarazioni** di coloro che collaborano con la Giustizia e che - imputati nello stesso procedimento ovvero in procedimento connesso o di reato collegato - chiamano in reità o in correità altri soggetti, costituiscono una **componente fondamentale nella trama probatoria** dei procedimenti di criminalità organizzata ed in particolar modo di quelli di criminalità organizzata di tipo mafioso.

Ciò avviene per un **duplice ordine di ragioni**, entrambe collegate alle caratteristiche peculiari che tali processi e (prima ancora) le stesse associazioni di tipo mafioso presentano.

In primo luogo, è osservazione ormai di scuola che le **associazioni per delinquere di tipo mafioso** sono caratterizzate da una penetrante **capacità intimidatrice** e da una speculare succubanza ed omertà che permeano sia l'**interno della consorteria** che l'ambiente ed il **territorio** di influenza di essa, consentendo alla consociazione mafiosa di operare e prosperare. Tali caratteristiche, oltre a costituire l'essenza stessa del reato di cui all'art. 416 bis, si propagano ai molteplici reati che germinano dalla consorteria (le estorsioni sistematizzate, l'usura, gli omicidi, etc.), fino a spingere i loro effetti allo stesso processo penale dove, anzi, l'omertà trova la sede migliore di estrinsecazione, e nel momento di formazione e di raccolta della prova, costituendo essa l'antidoto che l'organizzazione crea per neutralizzare e rendere inoffensivi l'indagine ed il processo

Dalla **relazione della Commissione antimafia** del 24.7.1990, p. 9: "**Il processo non è un terreno neutro, ritenuto immutabile e non condizionabile: è uno dei terreni nei quali si esplica la capacità di dominio dell'organizzazione criminale ... Il conseguimento dell'impunità costituisce non solo un obiettivo funzionale dell'organizzazione, ma una sorta di necessità strutturale per la sopravvivenza nello scontro con le altre organizzazioni, per acquistare e mantenere prestigio, per conservare i proventi e la capacità d'influenza, per rendere più saldo il vincolo tra gli associati e per impedire le defezioni**".

Soprattutto nel passato, intendendo essenzialmente il periodo precedente l'inizio delle c.d. collaborazioni con la Giustizia da parte di persone organicamente inserite nelle consorterie mafiose, era così evento raro che tali vicende non si chiudessero in istruttoria per essere rimasti ignoti gli autori del reato o, allorché si era ritenuto di poter procedere a carico di taluno, con sentenza assolutoria con formula dubitativa. Era evento raro che i procedimenti instaurati non riguardassero esclusivamente i reati fine o mezzo commessi dalle associazioni mafiose: quei reati – omicidi, incendi o danneggiamenti e le estorsioni che tali ultimi fatti (non occultabili) lasciavano intuire, mancando altra plausibile causale – che, almeno come accadimento storico, erano innegabili ed insopprimibili. Parimenti raro era che si riuscisse ad instaurare processi per estorsioni su denuncia degli estorti; e viepiù raramente si riusciva ad impostare processi per associazione per delinquere: anche dove netta era la sensazione che una molteplicità di fatti delittuosi fosse opera di consorterie mafiose – frequenti erano le ipotesi di danneggiamenti o incendi ai danni di più aziende della stessa zona, tali, quindi, da far supporre che fossero strumento di pressione per la realizzazione di estorsioni sistematizzate; di omicidi a catena, tali da far pensare palesemente o a faide interne ad una stessa consorteria o a lotte tra opposte consociazioni che si contendevano il controllo di determinati territori – l'intimidazione e la conseguente omertà interna ed esterna ai sodalizi non consentivano l'acquisizione di quel minimo di elementi che potesse far impostare una seria azione penale con prospettive di positiva definizione della stessa.

Ed anche oggi, si deve constatare che l'**intimidazione**, soprattutto **esterna**, ed i connessi assoggettamento ed **omertà** continuano a rivestire un rilievo certamente non indifferente. Le indicazioni di significato sul contesto mafioso, sulle strutture delle associazioni mafiose, sulle gerarchie, sui legami assai singolari ed ambigui con le realtà locali, in particolare con il mondo economico, imprenditoriale, amministrativo, politico, vengono da coloro che operavano all'interno delle stesse consorterie e che hanno dato un contributo determinante alle indagini solo in virtù della c.d. **normativa premiale**, ed in maniera particolare di quella parte di essa che ha cercato di assicurare a chi collabora con la Giustizia **benefici processuali, sostanziali e penitenziari**. Dall'**esterno** – salvo casi ancora sporadici rispetto alle vaste proporzioni del fenomeno mafioso – continuano il **silenzio** ed anzi, spesso, **ambigue connivenze**.

È evento non infrequente che gli **estorti** divengano '**compari**' e cioè che, anziché rimanere vittime, finiscano con l'intrecciare **torbide relazioni di reciproco appoggio** e tali da arrecare vantaggi agli uni ed agli altri, di talché quello che dovrebbe essere il prezzo di una estorsione diviene la prestazione di una delle parti in una sorta di **singolare sinallagma criminoso**, nell'ambito del quale l'altra parte non solo assicura **protezione da altre consorterie**, ma diviene anche, all'occorrenza, canale per l'**espansione verso nuovi settori del mercato**, strumento per l'eliminazione (ancorché non necessariamente fisica) di imprenditori concorrenti, fonte di approvvigionamento di capitali freschi – sulla cui provenienza nessuno pone quesiti – e desiderosi di essere immessi in una attività formalmente lecita, mezzo per la riscossione di crediti certamente in forma assai più rapida e con sistemi assai più efficaci di quanto non assicuri l'azione legale. Ne deriva che per la cosca mafiosa avere per '**compare**' un **imprenditore qualificato** finisce col costituire un blasone da cui deriva **prestigio** (assai rilevante nella complessa dinamica della consorteria mafiosa) e, al tempo stesso, una **fonte di guadagno** ed una **possibilità di investimento di capitali di illecita provenienza**; per l'**imprenditore** che avrebbe dovuto esser **vittima di estorsione** l'avere per '**compare**' il boss mafioso e la sua consorteria diviene motivo di '**rispetto**' e fonte di vantaggi e lucri.

Sotto altro profilo, va poi rilevato come colui che è stato **soggetto passivo di reati della associazione mafiosa**, senza essere in qualche misura ad essa collegato o, comunque, con essa in rapporti organici o anche di contrapposizione, pur se animato dalla massima buona volontà di dire il vero e pur se capace di resistere e superare i condizionamenti di cui si diceva, nella normalità dei casi potrà deporre **solo sul reato** da lui **subito** e sulle persone che con lui sono entrate in rapporti per consumarlo, ma nulla sarà in grado di dire su coloro che stanno alle spalle di quelle persone, sugli effettivi legami esistenti tra loro e, quindi, quasi nulla potrà dire (perché non li conosce) sui vincoli associativi, sulla consistenza della consorteria, sui rapporti interni, sui componenti, sulle gerarchie, sulle disponibilità di armi, e così via. Al contrario, siffatto genere di informazioni – che ovviamente è il più rilevante per consentire un giudizio completo sulla configurabilità del reato di cui all'art. 416 bis c.p. e sulla consistenza della consorteria – è proprio quello su cui meglio e con maggiore ampiezza potranno solitamente fornire indicazioni i soggetti di cui all'art. 210 c.p.p.

Non è certo questa la sede opportuna per ricercare le cause di questa *crisi delle vocazioni* e ci si limita qui a porre il problema. Va osservato che, probabilmente, l'**attuale situazione ordinamentale** determina un **rapporto costi-benefici** che disincentiva la collaborazione. Prassi applicative (spericolati giudizi di bilanciamento; applicazione sistematica dell'istituto della continuazione, che ha portato ormai di fatto alla implicita abrogazione della recidiva; diminuzioni dovute alla scelta del rito; patteggiamenti in appello talora disinvolti) che risolvono troppo spesso in sanzioni assai contenute (ad onta delle apocalittiche astratte previsioni edittali) complesse (e faticose) inchieste giudiziarie; modifiche legislative comportanti necessariamente, ed anche per i collaboratori liberi al momento della scelta dissociativa, la detenzione in carcere, non hanno certo giovato all'incremento del fenomeno, ed, in tale prospettiva, perniciosa ed oltremodo improvvida sarebbe l'abrogazione, talvolta paventata, della pena dell'ergastolo.

Per altro verso, non può sottacersi l'**inopportunità** di molte delle numerose e frequenti **revoche**, ovvero capitalizzazioni, delle misure assistenziali dei **programmi di protezione in atto**, spesso adottate in contrasto con il parere della DDA interessata ed in pendenza delle vicende giudiziarie nelle quali devono essere utilizzate le dichiarazioni dei collaboratori. Inutile rilevare come tali scelte, dettate certo da comprensibili esigenze di bilancio, possono tuttavia **negativamente** riverberarsi sul permanere della **de-terminazione alla collaborazione** da parte dell'interessato.

§10.2. Le accresciute difficoltà probatorie

La previsione del **nuovo art. 500 c.p.p.** ha agito quale molla **disincentivante** per le **testimonianze** ed il **rischio** delle **ritrattazioni** è **aumentato** in termini esponenziali: le **pressioni**, sistematiche nei confronti dei **testimoni** tutte le volte in cui la posta in gioco sia elevata, sono ora possibili anche nei confronti dei collaboratori, al fine di spronarli ad interrompere il rapporto con la giustizia. E torna acconcio al proposito rilevare che il legislatore, per solito tanto attento alla genuinità della formazione della prova nel dibattimento da escludere quelle tecniche che potrebbero influenzare la volontà del deponente, da richiedere la documentazione audiovisiva dell'interrogatorio e la verbalizzazione formale di tutte le dichiarazioni ricevute dalla polizia giudiziaria, da eliminare in radice (salve limitate eccezioni) l'utilizzabilità delle dichiarazioni anteriori al dibattimento, non si preoccupa di garantire eguale linearità di sviluppo in relazione alle metodiche influenze perturbatrici delle cosche sul materiale processuale esistente o potenziale!

§10.3. Il patrocinio a spese dello Stato e la criminalità organizzata

Singolare appare poi che quasi tutti i soggetti dei quali abbiamo sin qui discorso siano in atto assistiti e **patrocinati a spese dello Stato**. A tal proposito non può fare a meno di notarsi come la criminalità organizzata pianifichi la commissione di illeciti secondo una logica che postula il **delitto** come **attività d'impresa**, massimizzando i profitti e comprimendo, almeno tendenzialmente, le perdite. In tale ottica, la **difesa legale** rappresenta uno dei **costi d'impresa**, assunto dalla cosca in favore degli affiliati, tanto da essere pacificamente considerato dalla giurisprudenza uno degli elementi da cui desumere l'esistenza della *affectio societatis sceleris*. Questo il quadro nel quale irrompe la normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato. Essa, come ha avuto modo di affermare il Procuratore Generale di Catania nel corso dell'inaugurazione del corrente anno giudiziario *"fa registrare - nel distretto - un patologico ricorso a tale istituto da parte degli imputati appartenenti alla criminalità organizzata. Il ricorso al difensore di ufficio spesso, piuttosto che in un miglioramento della qualità della difesa tecnica, si risolve in un meccanismo fine a sé stesso per un guadagno sicuro a carico dell'Erario. In taluni casi costituisce - sono sempre parole del Procuratore Generale - un'inconscia incentivazione per un'attività difensiva moltiplicatrice di istanze finalizzate ad un risultato economico piuttosto che in una reale prospettiva di aiuto dell'imputato"*.

E va rilevato che tali preoccupazioni furono manifestate (anche se forse, in definitiva, non adeguatamente ponderate) nelle sedute di elaborazione del testo normativo: fece presente in Commissione Giustizia, 14 dicembre 2000, l'on. Finocchiaro Fidelbo che *"spesso, specialmente da parte di soggetti imputati per reati di mafia, si è assistito ad un abuso scandaloso dell'istituto in esame, il quale è stato applicato nei confronti di soggetti che, per quanto titolari di ricchezze, risultino avere, in considerazione del reddito denunciato, un reddito che rientri nei limiti previsti dalla legge"*. In definitiva, non è chi non veda come le falle e le incongruenze della formulazione della legge rischiano di trasformare un istituto di civiltà, finalizzato a garantire una difesa efficace anche in favore dei cittadini realmente sprovvisti di mezzi finanziari, in un facile **espediente** a mezzo del quale **malavitosi di professione**, dopo avere ricavato ingenti ricchezze da attività delittuose svolte in danno della società, si prendono beffa di quella stessa collettività da loro danneggiata, spedendo le parcelle relative alle loro difese penali allo Stato perché provveda al saldo. Sulla base dell'attuale regolamentazione, proprio i soggetti che non hanno mai svolto una regolare attività lavorativa, in quanto dediti in forma professionale ed esclusiva alla commissione di attività illecite, magari imputati di gravi delitti finalizzati all'illecito arricchimento, come, appunto, gli associati per mafia, gli sfruttatori della prostituzione, i trafficanti di esseri umani o di stupefacenti, gli estortori di carriera od i rapinatori praticanti, essendo formalmente nullatenenti, si trovano nella condizione richiesta dalla legge per l'ammissione al patrocinio.

§10.4. Le sempre maggiori difficoltà di applicazione del regime previsto dall'art. 41 bis Ord.pen.

Ancora va registrata una **sempre maggiore difficoltà** nel motivare, in conformità alla giurisprudenza dei tribunali di sorveglianza, i decreti di **proroga del regime di cui all'art. 41 bis Ord.pen.**

Al riguardo, va ricordata la condivisibile linea interpretativa tracciata dalla **Corte Costituzionale** che, con la sentenza del 26 novembre 1997 n°376, ha avuto modo di precisare che tali provvedimenti debbano contenere una **motivazione congrua**, in ordine alla **permanenza attuale** dei **pericoli per l'ordine e la sicurezza**, ed autonoma, rispetto ai provvedimenti di prima applicazione; non potendosi

ammettere che essi risultino privi di valide argomentazioni, ovvero imperniati da clausole di stile e motivazioni apparenti, dovendo la motivazione, “*giustificare in termini di attualità le misure disposte*”.

Ciò premesso, non è vano rilevare tuttavia che, sempre secondo la stessa Consulta e la Suprema Corte di Cassazione, sussiste una **specificità delle attività delittuose** connesse alle consorterie mafiose. In particolare la **Corte Costituzionale**, con la sentenza n. 306/1993, in tema di divieto di concessione dei benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata e i condannati per gravi delitti, ai sensi dell'art.4 bis L. 26.7.1975 n. 354 modificato dal D.L. n. 306/92 convertito in L. 356/1992, ha affermato il principio secondo il quale *dalla commissione di delitti di criminalità organizzata discende una presunzione di persistenza dei collegamenti con quella, salva la dimostrazione della loro rottura mediante condotta collaborativa o condotta comunque evidenziante la dissociazione*. Da parte sua la **Cassazione** Sez. I, 30.1.1992, n. 80, ha osservato che l'adempimento probatorio in tema di **permanenza del vincolo associativo** può essere condotto con procedimento logico-indiziario, muovendo dal dato di fatto dell'estrema **difficoltà della prova del recesso da una pregressa partecipazione associativa, senza il concorso di particolari condizioni, quali la dissociazione a rischio della vita, l'estromissione e simili**; e che **la mera detenzione non è sufficiente ad interrompere la permanenza del vincolo associativo risultando che, pur nella restrizione degli affiliati, l'organizzazione criminale riesce a perseguire il programma associativo, non soltanto mantenendo costanti contatti con l'esterno, e con gli altri affiliati in particolare, ma giungendo a realizzare specifici progetti delittuosi**.

Del resto, nel corpo della legge di riforma dell'istituto (art. 41 bis nuovo testo), nel disciplinare una durata dei provvedimenti *non inferiore ad un anno e non superiore a due* è stata disposta la loro prorogabilità *nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche od eversive sia venuta meno*.

Va pertanto ritenuto che la disposizione nel testo novellato contiene anche una disciplina dell'onere della prova circa la permanenza dei presupposti di prima applicazione del regime, in quanto, mentre il provvedimento di prima applicazione del regime ex art. 41bis deve dar prova della pericolosità del detenuto e della sua capacità di mantenere collegamenti con l'associazione mafiosa, la proroga del regime speciale contiene una presunzione di pericolosità (*recte*: una presunzione di persistenza dei collegamenti con il gruppo criminale, - già valutati in sede di prima applicazione del decreto -) e dunque di stabilità del vincolo medesimo.

Sembra dunque preferibile la tesi secondo cui l'assenza di espliciti elementi circa i collegamenti attuali con formazioni esterne di criminalità organizzata, da parte dei boss più pericolosi, per lo più detenuti da lungo tempo, deve attribuirsi all'efficace funzionamento del circuito, e non valutarsi come presupposto per l'eventuale cessazione del regime, mentre il recesso dall'associazione o il venir meno della pericolosità del soggetto non possono considerarsi conseguenza del semplice decorso del tempo, dal momento che gli indici da cui essi possono desumersi con certezza si riducono ad evidenti e gravi ragioni la cui ricorrenza non può lasciar adito a dubbi: scioglimento, senza confluenze, del gruppo criminale di appartenenza; fattiva e concreta dissociazione, collaborazione con la giustizia. Per i veri capi storici e carismatici dei sodalizi di tipo mafioso, pertanto, gli elementi di motivazione contenuti nei decreti di proroga del regime non possono che trarsi da dati investigativi oggettivamente risalenti nel tempo.

§11. Conclusione

Il panorama sin qui tratteggiato appare pertanto non privo di ombre e di difficoltà. Molto è stato fatto, ma molto resta ancora da fare, nella consapevolezza:

- che l'indagine e soprattutto il processo penale sono delle risorse limitate e preziose e come tali vanno utilizzate con carattere residuale e nei casi in cui ciò appaia veramente necessario;
- che il pubblico ministero ed il giudice non sfidano l'imputato, né lottano contro qualcuno, ma devono sempre avere la fermezza di agire e di decidere perché sia punita l'illegalità chiunque l'abbia compiuta;
- che in tutti noi deve essere salda e continua la consapevolezza che il magistrato è chiamato a giudicare il fatto e non l'uomo, ma tutti i fatti illegali e non solo alcuni di essi, senza prevenzioni, ma senza titubanze;
- che il processo e la legge penale senza dubbio non sono la sola risposta alla devianza, né la più importante, ma che sono il processo e la legge penale a dare stabilità e concretezza alle risposte effettive, che sono quelle politiche, sociali, economiche e culturali.

Francesco Puleio

Fine Anni '80

SANTAPAOLA Benedetto

FERLITO Alfio

PILLERA Salvatore (*Turi cachiti*)

CAPPELLO Salvatore

CURSOTI

GAROZZO Giuseppe (*'u maritatu*)

Vs Luigi Miano

(Cappello)

MAZZEI Santo (*'u carcagnuso'*)

(Santapaola)

MALPASSOTI

PULVIRENTI Giuseppe (*'u malpassotu*)

LAUDANI (*Mussi di ficurinia*)

SCIUTO (intesi *Tigna*)

SCIUTO Biagio

FERONE Giuseppe (*cammissedda*)

SAVASTA (inteso *'a savasta*).

PUGLISI Antonino

Metà Anni '90

PILLERA Salvatore (*Turi cachiti*)

LAUDANI

Vs

SCIUTO

CAPPELLO Salvatore

SAVASTA

DI MAURO (PUNTINA)

Situazione attuale

- **MAZZEI** Santo (*'u carcagnuso'*)

SANTAPAOLA Benedetto

- **SCIUTO** (intesi *Tigna*)

Vs. **SCIUTO** (Acireale – *'coscia'*)

- **DI MAURO** (*puntina*)

- Parte di **PULVIRENTI**

Parte di **PULVIRENTI**

CAPPELLO

CAPPELLO

PILLERA

PILLERA

CURSOTI

CURSOTI